

CAMERA DEI DEPUTATI N. 305-A
1025-A
1325-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE QUINTIERI)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PETRONE

Annunziata il 29 gennaio 1949

Incompatibilità per i membri del Parlamento
a ricoprire cariche in determinati enti e società

d'iniziativa del Deputato BELLAVISTA

Annunziata il 31 gennaio 1950

Norme sulla composizione dei Consigli di amministrazione delle Società
commerciali del Demanio dello Stato e degli Enti pubblici dipendenti
o vigilati dallo stesso

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIGORELLI, CALAMANDREI, ARATA, ARIOSTO, BELLARDI, BONFANTINI,
CAVINATO, GIAVI, LOPARDI, LUPIS, MATTEOTTI MATTEO, MONDOLFO,
ZAGARI, ZANFAGNINI, CALOSSO, CASTELLARIN, CORNIA, FIETTA, PRETI,
TREMELLONI, CESSI, COSTA, DONATI, DUGONI, LOMBARDI RICCARDO,
MATTEOTTI GIANCARLO, BELLAVISTA, CASALNUOVO, CIFALDI, DE CARO,
COCCO ORTU, NITTI, AMADEO, BELLONI, MARCHESI, MELIS**

Annunziata il 1° giugno 1950

Sulle incompatibilità parlamentari

Presentata alla Presidenza il 21 dicembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! - Tutte le legi-
slazioni dei paesi civili, ordinarie o costituenti,
hanno avuto cura di determinare le incompatibilità tra la funzione altissima del legisla-

tore e quelle degli altri organi della pubblica
e privata attività.

Si è cercato, da un lato, di impedire la coe-
sistenza, nell'istessa persona, di mandati tra

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

loro contrastanti e dall'altro, data la complessità del lavoro legislativo, si è voluto impedire che i componenti i due rami del Parlamento siano distratti dal loro diuturno lavoro, a causa di altri incarichi, elettivi o meno, che pure non essendo in contrasto con l'attività legislativa e con gli interessi dello Stato, possano distrarre i membri del Parlamento dalla loro attività legislativa. Così la nostra Costituzione ha fissato delle incompatibilità che sono contemplate dagli articoli 104, 122, 135, 84 e 65. Questo ultimo articolo demanda alla legislazione ordinaria la determinazione degli altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le prime norme che concretano tali casi si trovano nel testo unico delle leggi elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1948, n. 26, negli articoli 5, 6, 7 e 8, le cui disposizioni, dalla successiva legge 6 febbraio 1948, n. 29, vengono estese, con l'articolo 5, anche alla elezione dei senatori.

Le incompatibilità, sancite dai citati articoli, riguardano le cariche di consigliere regionale, di presidente della Deputazione provinciale e di sindaco di un capoluogo di provincia, che non possono coesistere con quelle di deputato o di senatore.

In questi casi non è già un contrasto tra interessi in conflitto che giustifica l'incompatibilità, ma una difficoltà, se non si vuole dire addirittura una impossibilità, di disimpegnare efficacemente le due cariche, ed ancora si è voluto impedire che un cumulo di cariche, tutte per sé rilevanti, possa dare al titolare un peso preponderante nella vita pubblica, che un libero regime, veramente democratico, deve avere cura di impedire.

Le altre incompatibilità riguardano funzionari, alle dirette dipendenze del potere esecutivo, magistrati, ufficiali delle forze armate e diplomatici in attività di carriera.

Un'ultima categoria di incompatibilità è determinata dall'articolo 8 del citato testo unico e riguarda tutti coloro che siano vincolati, in proprio o quali rappresentanti di società o di imprese, con lo Stato, per contratti di vario genere.

Si è voluto così impedire che un legislatore possa favorire interessi privati, a danno di interessi della collettività.

A sua volta un'ultima legge, quella che determina l'ammontare dell'indennità spettante ai membri del Parlamento, ha ripreso in esame la *vetata quaestio* delle incompatibilità, ma ha ritenuto di non potere apportare modifiche alle incompatibilità sancite dalle

leggi elettorali. Però, con l'articolo 2, approvato dalla Camera nella seduta del 29 luglio 1948, e successivamente dal Senato, nella seduta del 4 agosto, stesso anno, fu sancito il divieto del cumulo, con l'indennità parlamentare, di eventuali proventi, derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, o da enti pubblici o privati, collegati, per vario titolo, col pubblico erario.

* * *

Si era a questo punto del diritto positivo, quando veniva presentata dall'onorevole Petrone una proposta di legge, annunciata il 29 gennaio 1949, portante il n. 305, con la quale il proponente non voleva affrontare e sistemare, come dichiara nella sua relazione, tutta la vasta, complessa e delicata materia delle incompatibilità parlamentari, ma si prefiggeva lo scopo di eliminare alcune situazioni, che all'onorevole Petrone sembravano giuridicamente anormali.

L'onorevole proponente, infatti, rileva come « contraddica ad un buon ordine costituzionale il fatto che deputati e senatori, mentre per il mandato di cui sono stati investiti dal popolo, debbono esercitare anche una funzione di sindacato e di controllo sul potere esecutivo e su tutta la pubblica amministrazione, vengono poi ad occupare cariche che dagli organi controllati dal Parlamento derivano e dipendono direttamente od indirettamente ».

Perciò l'onorevole Petrone, nel primo articolo del suo disegno di legge, sanzionava il divieto per i membri del Parlamento di ricoprire cariche amministrative, conferite dal Governo, in enti o società in cui tali nomine spettano al potere esecutivo, mentre nel secondo articolo, riproduceva in definitiva il divieto sancito dalla legge elettorale di ricoprire cariche in enti o società aventi rapporti di interessi economici con lo Stato.

A sua volta l'onorevole Bellavista, in una proposta di legge, annunciata il 31 gennaio 1950 e portante il n. 1025, tendeva anzitutto ad escludere dalle cariche amministrative di cui sopra, non solo i membri del Parlamento, ma anche i funzionari dello Stato. La proposta di legge è basata sull'istesso fondamento razionale e giuridico che aveva spinto l'onorevole Petrone a presentare la sua proposta.

* * *

Ultimo cronologicamente veniva un nuovo progetto di legge, annunciato il 1° giugno 1950, col n. 1325, portante la firma dell'onorevole Vigorelli e di altri onorevoli colleghi della Camera.

Quest'ultimo progetto di legge avente una portata più vasta e comprensiva degli altri due, mirava ad impedire che i membri del Parlamento potessero ricoprire cariche retribuite dalla pubblica amministrazione; che, se fossero pubblici impiegati, potessero servirsi dell'Ufficio parlamentare per conseguire vantaggi di carriera ed infine, se fossero magistrati, potessero esercitare contemporaneamente i due mandati di giudice e di legislatore.

Riconfermava la incompatibilità con le cariche amministrative di qualsiasi genere, in enti, società od imprese in cui lo Stato avesse un proprio interesse, e sanciva infine un divieto assoluto ai membri del Governo di ricoprire cariche amministrative, in enti o società, prima che fosse decorso un certo periodo dalla cessazione della funzione di governo.

Stabilito poi, come punto fondamentale, il diritto ed il dovere del Parlamento di essere giudice e censore della condotta dei propri componenti, la proposta di legge demandava ad un organo esistente *ab antiquo* nella Costituzione, che ha dato sempre sicure prove di capacità e di serenità di giudizio, la Giunta delle elezioni, la funzione di inchiesta sulle accuse attinenti alla moralità politica dei membri del Parlamento e del Governo, e di giudizio su le incompatibilità tra le funzioni parlamentari e le attività indicate precedentemente.

* * *

Venute le tre proposte all'esame della I Commissione, in sede referente, fu costituito un comitato con l'incarico di esaminarle ed unificarle.

Il comitato si trovò di accordo nella proposta di stralciare dal progetto di legge Bellavista la parte riguardante i parlamentari, mentre l'altra che riguardava i funzionari rimaneva a concretare una nuova proposta di legge, e di unificare quindi i tre progetti in uno solo, comprensivo delle varie norme, e portante il numero dell'ultimo, più largo nella sua regolamentazione, ed il nome di tutti i proponenti dei tre progetti di legge.

* * *

Le norme contenute nel progetto unificato sono state attentamente e largamente esaminate e discusse in Commissione, e sono state apportate le modifiche che risultano dal confronto tra i due testi.

Riconfermato che i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche od uffici, di qualsiasi specie, in enti pubblici o società private, per designazione del Governo, allo scopo di impedire che si diventi, al tempo stesso, controllori e controllati,

sono state escluse dal divieto le cariche in enti culturali od assistenziali, sempre quando non siano ad esse attribuiti compensi od emolumenti di qualsiasi genere.

Data la chiarezza della norma, non occorre nemmeno rilevare che incarichi del genere possono sempre essere affidati dal Parlamento ai propri membri, poiché in tal caso la incompatibilità non esisterebbe.

Con l'articolo secondo si vuole impedire che i membri del Parlamento possano avvalersi della carica per conseguire vantaggi di carriera od anche per essere favoriti nei trasferimenti, e si è fatta solo eccezione per i trasferimenti deliberati da Corpi accademici, per cui la Commissione ha ritenuto di dovere lasciare ampia facoltà a tali Corpi, nell'interesse della cultura e della scienza.

Per parificare poi la condizione dei magistrati e quella dei funzionari dello Stato, eletti al Parlamento, si è stabilito, con l'articolo 3, che tutti i dipendenti dello Stato; per l'intera durata del mandato, debbono essere collocati in congedo straordinario, a tutti gli effetti di legge. Anche qui si è fatta eccezione per i membri dei Corpi accademici, tenuto conto della possibilità, per essi, di adempiere alle loro funzioni, anche durante l'esercizio del mandato parlamentare, ed anche per impedire che i professori universitari, una volta eletti al Parlamento, abbandonino la loro attività scientifica.

Gli altri articoli non hanno subito notevoli emendamenti, tranne il 6°, in quanto si è ritenuto di dovere impedire ai Parlamentari soltanto il patrocinio di imprese commerciali od industriali, in cause od affari interessanti lo Stato, e non anche la difesa di privati cittadini.

Si è poi eliminato completamente l'articolo 9 poiché è sembrato che le ipotesi in esso previste, se non addirittura inverosimili, siano per lo meno molto rare a verificarsi.

Infine si sono eliminati gli articoli 11, 12 e 13 del testo unificato, poiché si è ritenuto che la materia in esame sia di esclusiva competenza della Giunta del Regolamento.

Così emendato il progetto, viene all'esame della Camera e poiché le norme in esso contenute sembrano rispondenti allo scopo prefissosi dai proponenti e dalla Commissione, che è quello di sempre più elevare l'altissima funzione del legislatore e di impedire che ombre, di qualsiasi genere, possano offuscare la personalità dei membri del Parlamento, se ne propone agli onorevoli deputati l'approvazione.

QUINTIERI, *Relatore.*

TESTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE

N. 305

ART. 1.

I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche di amministratore, liquidatore, commissario, sindaco, revisore e direttore generale di enti o società in cui tutte o qualcuna delle predette cariche sono conferite dal Governo o da altri organi della pubblica amministrazione.

Non esiste, tuttavia, una tale incompatibilità ove il deputato o senatore sia scelto dal Parlamento a ricoprire qualcuna delle predette cariche negli enti di cui sopra.

ART. 2.

I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche di amministratore, liquidatore, sindaco, revisore e direttore generale di società al cui capitale partecipa lo Stato, o qualcuno degli enti o delle società indicati nel primo comma dell'articolo 1, o qualcuna delle stesse società indicate nel presente articolo.

ART. 3.

Gli amministratori, commissari, liquidatori, sindaci, revisori e direttori generali di enti o società, di cui agli articoli 1 e 2, che siano eletti membri del Parlamento, decadono dalle predette cariche all'atto della loro proclamazione a deputato o senatore.

ART. 4.

I membri del Parlamento, che attualmente siano amministratore, commissario, liquidatore, sindaco, revisore o direttore generale di enti o di società, di cui agli articoli 1 e 2, hanno facoltà, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, di scegliere tra le cariche ricoperte ed il mandato parlamentare.

Decorso il predetto termine senza una loro comunicazione al Presidente della Camera di cui sono membri, s'intendono decaduti dalle cariche dichiarate incompatibili col mandato parlamentare.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TESTO COORDINATO DAL SOTTOCOMITATO

INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI

ART. 1.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o in società private, per nomina o designazione del Governo o di organi della Amministrazione dello Stato.

ART. 2.

Le promozioni in base a scrutinio di merito da effettuarsi in rapporto alla anzianità, le missioni straordinarie, i nuovi incarichi e i trasferimenti — anche per chiamata di corpi accademici — sono parificati ad ogni effetto, per i pubblici impiegati che siano membri del Parlamento alle «promozioni non per anzianità» previste dall'articolo 98 della Costituzione.

ART. 3.

I magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, per tutta la durata del mandato parlamentare, debbono rimanere in aspettativa.

ART. 4.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratori o procuratore, liquidatore, sindaco o revisore, direttore, consulente tecnico o legale con prestazioni di carattere permanente, nelle società o imprese o stabilimenti al cui capitale lo Stato partecipi direttamente o indirettamente; o che siano sovvenzionati dallo Stato.

ART. 5.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche né esercitare funzioni o assumere incarichi di carattere continuativo, in società o gruppi che abbiano per scopo l'esercizio di attività finanziarie e creditizie.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE****INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI****ART. 1.**

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o in società private, per nomina o designazione del Governo o di organi della Amministrazione dello Stato.

Sono escluse dal divieto le cariche in Enti culturali od assistenziali quando non siano ad esse attribuiti compensi od emolumenti di qualsiasi genere.

ART. 2.

Le missioni straordinarie, gli incarichi ed i trasferimenti, fatta eccezione per quelli deliberati da corpi accademici, sono parificati, ad ogni effetto, per i pubblici impiegati che siano membri del Parlamento, alle « promozioni non per anzianità » previste dall'articolo 98 della Costituzione.

ART. 3.

I magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo e gli altri impiegati delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per i membri di corpi accademici, per tutta la durata del mandato parlamentare, sono collocati in congedo straordinario, a tutti gli effetti di legge.

ART. 4.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore o procuratore, liquidatore, sindaco o revisore, direttore, consulente tecnico o legale, con prestazioni di carattere permanente, nelle società o imprese o stabilimenti al cui capitale lo Stato partecipi direttamente o indirettamente o che siano sovvenzionati dallo Stato.

ART. 5.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni o assumere incarichi di carattere continuativo, in società o gruppi che abbiano per iscopo l'esercizio di attività finanziarie e creditizie.

(Segue TESTO DELLE PROPOSTE)

N. 1025

ART. 1.

I membri del Parlamento e i funzionari dello Stato non possono far parte, a nessun titolo, dei Consigli di amministrazione delle Società commerciali il cui pacchetto azionario sia, in tutto o in parte, di proprietà del Demanio mobiliare, né essere nominati liquidatori di dette società.

Eguale divieto è esteso agli Enti pubblici con capitale statale, dipendenti o vigilati dall'Amministrazione del Demanio.

ART. 2.

I Collegi sindacali degli Enti richiamati nell'articolo precedente debbono essere costituiti da funzionari del Demanio, aventi i requisiti voluti dalla legge.

N. 1325

ART. 1.

I membri del Parlamento non possono assumere cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o in società private, per nomina o designazione del Governo o di organi della pubblica Amministrazione.

La norma non si applica agli incarichi ed uffici conferiti dal Parlamento o su designazione del Parlamento, o dei Consigli Provinciali o Comunali con approvazione del Parlamento; alle missioni temporanee di studio o di inchiesta; agli incarichi giudiziari o arbitrali concernenti determinati fatti o persone.

ART. 2.

Le promozioni in base a scrutinio di merito da effettuarsi in rapporto all'anzianità, le missioni straordinarie, i nuovi incarichi ed i trasferimenti — anche per chiamata di corpi accademici — sono parificati ad ogni effetto, per i pubblici impiegati che siano membri del Parlamento alle «promozioni non per anzianità», previste dall'articolo 98 della Costituzione.

ART. 3.

I magistrati, per tutta la durata del mandato parlamentare, debbono rimanere in aspettativa.

ART. 4.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di

(Segue TESTO COORDINATO)

ART. 6.

I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma prestare assistenza o consulenza tecnica, a società o aziende industriali o commerciali, in vertenze o affari nei confronti dello Stato.

ART. 7.

Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

ART. 8.

Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o funzioni di cui all'articolo 4 negli enti pubblici o nelle imprese o società indicate negli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla cessazione delle funzioni governative.

ART. 9.

Ai membri del Governo e del Parlamento è vietato di consentire o tollerare che il loro nome, con indicazione della rispettiva qualifica, sia usato in annunci o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati alla pubblica diffusione a profitto e per conto di imprese finanziarie industriali e commerciali. Le sanzioni relative saranno determinate dal regolamento.

ART. 10.

I membri del Parlamento a carico dei quali si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti, hanno facoltà di optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. I membri del Parlamento, che attualmente siano amministratore, commissario, liquidatore, sindaco, revisore o direttore generale di enti o società, di cui agli articoli 1 e 2, hanno facoltà nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, di scegliere tra le cariche ricoperte ed il mandato parlamentare.

(Segue TESTO DELLA COMMISSIONE)

ART. 6.

I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza tecnica ad imprese commerciali o industriali in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

ART. 7.

Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

ART. 8.

Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'articolo 4 negli enti pubblici o nelle imprese o società indicate negli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

ART. 9.

I membri del Parlamento a carico dei quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti hanno facoltà di optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare, nel termine di trenta giorni.

(Segue TESTO DELLE PROPOSTE)

amministratore o procuratore, liquidatore, sindaco o revisore, direttore, consulente tecnico o legale con prestazioni di carattere permanente, nelle società o imprese o stabilimenti al cui capitale lo Stato partecipi; o che, per qualsiasi titolo o in qualsiasi forma, siano vincolati con lo Stato da contratti o concessioni, o che fruiscano di sovvenzioni dello Stato.

ART. 5.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche né esercitare funzioni o assumere incarichi di carattere continuativo, in società o gruppi che abbiano per iscopo l'esercizio di attività finanziarie e creditizie.

ART. 6.

I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma prestare assistenza o consulenza tecnica, a società o aziende industriali o commerciali, in vertenze o affari nei confronti dello Stato.

ART. 7.

Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

ART. 8.

Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o funzioni di cui all'articolo 4 negli enti pubblici o nelle imprese o società indicati negli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, se non siano decorsi almeno 5 anni dalla cessazione delle funzioni governative.

ART. 9.

Ai membri del Governo e del Parlamento è vietato di consentire o tollerare che il loro nome, con indicazione della rispettiva qualifica, sia usato in annunci o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati alla pubblica diffusione a profitto o per conto di imprese finanziarie industriali o commerciali. Le sanzioni relative saranno determinate dal regolamento.

(Segue TESTO COORDINATO)

ART. 11.

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi e sui fatti relativi al comportamento ed al costume morale e politico, da chiunque attribuiti a membri del Governo o del Parlamento, sono di competenza della Giunta delle elezioni rispettivamente del Senato o della Camera dei deputati, con i poteri inquisitori e secondo le procedure da determinarsi con norme regolamentari.

ART. 12.

Nessuno dei fatti di cui all'articolo precedente e nessuna accusa lesiva dell'onore, della reputazione o del prestigio di ministri o di membri del Parlamento, potrà formare oggetto di esame e discussione nell'Assemblea del Senato o della Camera dei deputati, se non in seguito all'istruttoria ed alle conclusioni della rispettiva Giunta delle elezioni, sulla base delle quali rispettivamente il Senato o la Camera emetteranno le loro decisioni.

ART. 13.

Non formeranno oggetto di pronunzia di merito da parte della Giunta delle elezioni:

- a) i fatti per i quali sia competente a procedere d'ufficio un magistrato;
- b) i fatti estranei alle funzioni parlamentari o alla responsabilità dei membri del Governo verso il Parlamento.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue TESTO DELLA COMMISSIONE)

ART. 10.

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni rispettivamente del Senato e della Camera dei Deputati.

ART. 11.

Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per queste ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue TESTO DELLE PROPOSTE)

ART. 10.

I membri del Parlamento a carico dei quali si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti hanno facoltà di optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Se il membro del Parlamento non darà comunicazione nel termine suddetto della propria decisione, rispettivamente alla Presidenza del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, sarà ritenuto dimissionario dal mandato parlamentare; e le sue dimissioni saranno iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 15 giorni.

ART. 11.

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi e sui fatti relativi al comportamento ed al costume morale e politico, da chiunque attribuiti a membri del Governo o delle Camere, sono di competenza della Giunta delle elezioni rispettivamente del Senato o della Camera dei deputati, con i poteri inquisitori e secondo le procedure da determinarsi con norme regolamentari.

ART. 12.

Nessuno dei fatti di cui all'articolo precedente e nessuna accusa lesiva dell'onore, della reputazione o del prestigio di ministri o di membri del Parlamento, potrà formare oggetto di esame e discussione nell'Assemblea del Senato o della Camera dei deputati, se non in seguito all'istruttoria ed alle conclusioni della rispettiva Giunta delle elezioni, sulla base delle quali rispettivamente il Senato o la Camera, emetteranno le loro decisioni.

ART. 13.

Non formeranno oggetto di pronunzia di merito da parte della Giunta delle elezioni:

- a) i fatti per i quali sia competente a procedere d'ufficio un magistrato;
- b) i fatti estranei alle funzioni parlamentari o alle responsabilità dei membri del Governo verso il Parlamento.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.